



COMUNE DI INARZO

Provincia di Varese

Copia

DELIBERAZIONE N. 3
Del 11/03/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza **ordinaria** – seduta pubblica di prima convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE TARIFFE - TARI - ANNO 2019

L'anno **2019** addì **11** del mese di **Marzo** alle ore **18.30** presso la sede comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Nominativo	Presente
Montonati Fabrizio	SI
Locorotondo Cosimo	SI
Casola Francesco	SI
Grosso Christian	SI
Vanetti Silvana	SI
Mella Roberto	SI
Bernasconi Renato	SI
Giordano Cinzia	NO
Bica Giuseppe	NO
Montagna Mauro	SI
Vanetti Piero	SI
Totale presenti 9	
Totale assenti 2	

Partecipa il **Segretario Comunale Dott. Carmela ALONGI**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sindaco - Montonati Fabrizio**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE TARIFFE - TARI - ANNO 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione dell'assessore Christian Grosso.

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 25.01.2019 che differisce al 31.03.2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione relativo all'anno 2019/2021 degli enti locali di cui all'articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di Stabilità 2014) e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che l'articolo 1, commi da 639 a 703, della legge 27 dicembre 2013, n.147 ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES e TARSU);

RICHIAMATI in particolare:

- il comma 654 in base al quale *“deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*.
- il comma 683 in base al quale *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”*;

VISTO il regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale – I.U.C. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 19.05.2014, esecutiva ai sensi di legge, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 1, comma 651, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), secondo cui i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

VISTO l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della

tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

VISTO il Piano Finanziario per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2019, che comprende il programma degli interventi necessari, il piano finanziario degli investimenti, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, le risorse finanziarie necessarie, l'ammontare complessivo dei costi ed il relativo grado di copertura, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta un costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti pari ad Euro 94.055,38, da cui vengono detratti € 3.000,00 quale economia di spesa dell'anno 2018, e che pertanto, il costo totale del servizio risulta € 91.055,38 (novantunomilazerocinquantacinque/38), al netto della quota addizionale provinciale - TETA - per l'esercizio funzioni tutela igiene ambientale;

PRECISATO che:

- la classificazione dei costi riportata nel piano finanziario è stata fatta con l'avvallo del gestore del servizio;

- le superfici utilizzate ai fini dell'applicazione del tributo sono le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARSU, così come previsto dall'art. 1 comma 686 della L. n. 147/2013;

- l'art. 1, commi 651 e 652, della L. n. 147/2013 prevede la possibilità di commisurare la tariffa tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e quindi commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

- il Regolamento Comunale della TARI prevede, tra l'altro, che:

a) le tariffe sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

b) ai sensi dell'art. 1, comma 652 L. n. 147/2013, la TARI è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, avvalendosi altresì dei criteri determinati dal D.P.R. n. 158/1999 ed assicurando, ove possibile, agevolazioni per le utenze domestiche, ai sensi dell'art. 1 comma 658 L. n. 147/2013;

RITENUTO di approvare il Piano Finanziario 2019 per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), che viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

DATO ATTO della ripartizione prevista nel piano finanziario tra costi fissi e costi variabili, come segue:

- Costi fissi 75%
- Costi variabili 25%;

DATO ATTO altresì che:

- I coefficienti delle utenze domestiche sono stati definiti nella misura minima prevista dal legislatore per evitare ulteriore aggravio a carico delle famiglie;

- I coefficienti per le utenze non domestiche sono stati definiti nella misura massima per quasi tutte le categorie, con la sola eccezione di alcune tipologie, definite con coefficiente minimo, tenuto

conto del moltiplicatore da applicare al coefficiente, già stabilito in misura elevata dal legislatore, che non considera la realtà economico e sociale del comune;

- ai fini della determinazione delle tariffe e la ripartizione delle entrate da utenze domestiche e utenze non domestiche viene stabilito quanto segue:

- Quota fissa utenze domestiche 75%
- Quota fissa utenze non domestiche 25%
- Quota variabile utenze domestiche 75%
- Quota variabile utenze non domestiche 25%;

PRESO ATTO di quanto disposto dall'art. 1, comma 653, della L. 27/12/2013, n. 147, come modificato dall' art. 1, comma 27, lett. b), L. 28 dicembre 2015, n. 208, che riporta:

“A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.”;

RITENUTO, a tale riguardo, di poter fare riferimento alle linee guida interpretative emanate dal Ministero delle Finanze, ed alle tabelle allegate, in particolare la Tabella 2.6: “Stime puntuali OLS dei coefficienti della funzione di costo - Smaltimento rifiuti” della “Revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni” del 13 settembre 2016, adottata con il DPCM del 29 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 44 del 22 febbraio 2017;

PRESO ATTO che, l'applicazione dei coefficienti di calcolo previsti dalle cennate tabelle, conduce ad una determinazione di un costo standard complessivo stimabile in € 124.128,91, superiore quindi ai costi previsti dal piano finanziario in corso di approvazione, determinato in € 91.055,38;

RITENUTO, per tutto quanto sopra, di procedere all'approvazione;

VISTI i pareri favorevoli, resi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come da allegato;

Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

Consiglieri presenti	n. 9
Consiglieri votanti	n. 9
Voti favorevoli	n. 7
Voti Contrari	n. 2 (Montagna, Vanetti Piero)
Astenuti	n. =

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:

1. Di approvare il Piano Finanziario per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2019, che viene allegato, al presente atto deliberativo per formarne parte integrante e sostanziale, dando atto che dallo stesso risulta, per l'anno di riferimento, una spesa complessiva pari a € 91.055,38 (novantunomilazerocinquantacinque/38).

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

Consiglieri presenti	n. 9
Consiglieri votanti	n. 9
Voti favorevoli	n. 7
Voti Contrari	n. 2 (Montagna, Vanetti Piero)
Astenuti	n. =

D E L I B E R A

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D L. 18 agosto 2000 n. 267, stante l'urgenza di provvedere ai successivi adempimenti.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019 / 3**

Ufficio Proponente: **Ufficio Bilancio**

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERIMAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE TARIFFE - TARI - ANNO 2019**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Bilancio)

Il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 28/02/2019

Il Responsabile di Settore
Stefania Vanetti

Parere Contabile

Ufficio Bilancio

Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 28/02/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Stefania Vanetti

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Montonati Fabrizio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Carmela ALONGI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 25/03/2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Inarzo, 25/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Carmela ALONGI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è divenuta esecutiva il 11/03/2019.

Inarzo, 25/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Carmela ALONGI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Inarzo, 25/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Carmela ALONGI